PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI E DELL'ARMAMENTO

Art. 6

Contributo per lavori diversi dalla costruzione

Fuori dei casi previsti ai successivi articoli 7 e 8, per la riparazione, la modificazione e la trasformazione di navi mercantili per la navigazione marittima e dei relativi macchinari e' dovuto ai riparatori un contributo integrativo nella misura di lire 40 per chilogrammo sui materiali metallici impiegati e di lire 20 per chilogrammo sul legname impiegato, per quelle navi che non abbiano superato il 25° anno di eta'. Tale limitazione non si applica ove le riparazioni modificazioni o trasformazioni siano eseguite nei due anni successivi all'entrata in vigore della presente legge. (3) Il contributo anzidetto e' ridotto al 30 giugno di ogni anno di una somma pari a lire 4 per anno per i materiali metallici e a lire 2 per anno per il legname. Tale riduzione sara' effettuata a partire dal 30 giugno 1955 e la misura del contributo cosi' ridotto sara' applicata alle riparazioni, modificazioni e trasformazioni ammesse ai benefici di legge a decorrere dal 1 luglio successivo.

Versione in vigore dal 6 maggio 1958, non più in vigore dal 19 maggio 1961 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento
Estremi	Legge 17 luglio 1954, n. 522
Titolo	II — Contributi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1954

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(3) La L. 24 marzo 1958, n. 359 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La limitazione prevista dal primo comma dell'art. 6 della legge 17 luglio 1954, n. 522, non si applica qualora, le riparazioni modificazioni o trasformazioni delle navi siano state eseguite entro il 13 agosto 1957."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-dell-industria-delle-costruzioni-navali-e-dell/art-6-contributo-per-lavori-diversi-dalla-costruzione/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it